



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Modificato con Deliberazione di C.C. n°6 del 31/01/2015

IL SINDACO

(Maria Antonietta Di Gaspare)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Raffaella Silvestrini)

Premesse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale, con gestione in economia.

L'erogazione del servizio prevede:

- Le attività per la realizzazione, completamento e adeguamento di opere;
- Le attività per la gestione del "Sistema Idrico Integrato".

Queste, integrandosi a vicenda, consentono di ottenere un risultato finale che assicuri alla collettività il servizio della distribuzione dell'acqua per uso umano, e del trasporto e depurazione delle acque reflue.

La gestione del "Sistema Idrico Integrato" deve articolarsi in modo da garantire il più alto rendimento in termini di soddisfazione del Cliente.

1. Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare il rapporto contrattuale di somministrazione tra il Cliente e l'Amministrazione Comunale.

2. Campo di applicazione

Il presente documento disciplina tutti i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e gli utenti del Servizio Idrico Integrato.

3. Normativa di Riferimento

D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale " e successive modifiche ed integrazioni.

4. Definizioni

Servizio Idrico Integrato: costituisce l'insieme dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di riutilizzo delle stesse ai fini irrigui.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. - Titolarità del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) i principi ai quali deve essere uniformata l'erogazione dei servizi ed i rapporti con i clienti;
- b) la somministrazione dei servizi di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione e di riutilizzo nei confronti dei clienti.

Art. 2. - Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica

1. L'Amministrazione Comunale presta il servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Borbona, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune in proprio o con affidamento a terzi, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate o prese in carico con consegna anticipata ai sensi delle vigenti norme, al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. L'Amministrazione Comunale assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna individuato dall'apparecchio di misurazione.
5. Per le utenze che attivino l'installazione del misuratore, in deroga, all'interno della proprietà privata, ove ricorrano le condizioni richiamate nell'art. 26, salva l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, il punto di consegna resta stabilito al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, e le responsabilità inerenti manutenzione e eventuali guasti, sono di competenza del privato a partire dal confine tra proprietà pubblica e proprietà privata.

Art. 3. - Servizio di fognatura

1. L'Amministrazione Comunale somministra il servizio di fognatura, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune in proprio o con affidamento a terzi, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate o prese in carico con consegna anticipata ai sensi delle vigenti norme, al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

Art. 4. - Servizio di depurazione

L'Amministrazione Comunale fornisce il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell'impianto.

Art. 5. - Servizio idrico integrato

Poiché l'Amministrazione Comunale somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, quello di fognatura e quello di depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata alle condizioni tutte del presente Regolamento.

Art. 6. - Uso dell'acqua

1. L'Amministrazione Comunale somministra acqua prioritariamente per uso umano e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente: nei periodi in cui vi sia carenza di risorsa da distribuire, il Comune gestore avrà facoltà, mediante Ordinanza Sindacale, di parzializzare l'erogazione dando priorità alle utenze abitative ed ai servizi pubblici, o di stabilire programmi di razionamento dando adeguata comunicazione alla cittadinanza.

2. L'acqua verrà somministrata prioritariamente presso fabbricati e non potrà essere utilizzata per unità immobiliari diverse da quelle specificate nel contratto.
3. Esclusivamente per eccezionali e motivate esigenze da parte di operatori economici regolarmente iscritti, sono ammesse utenze per uso non umano in immobili che siano privi di fabbricati permanenti, a condizione che siano installati e mantenuti in efficienza impianti per il controllo dell'acqua utilizzata (galleggianti o altro): in caso di malfunzionamento di detti impianti la concessione verrà revocata e verrà applicata una sanzione di €. 250,00;
4. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali, al termine del procedimento di installazione dei misuratori, corrisponderanno profili tariffari differenziati.
 - A. Uso umano:
 - 1) domestico residenziale: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
 - 2) domestico non residenziale: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità presso le quali non vi sia la residenza abituale e che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
 - 3) commerciale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi;
 - 4) pubblico: riguarda l'erogazione di acqua a: impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario; fontane e idranti stradali per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario.
 - B. Uso non umano produttivo e antincendio :
 - 1) artigianale/industriale, agricolo, allevamento, commerciale produttivo (bar, ristoranti, alberghi etc.): riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva che richiede l'uso di acqua per la fabbricazione, trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 2, D.Lgs. 31/2001), e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico sanitarie delle maestranze, o nei quali comunque l'acqua faccia parte del ciclo del ciclo produttivo;
 - 2) antincendio: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per l'uso antincendio.
5. Non potranno essere concesse, salvo che il richiedente non assuma l'onere di costruire e mantenere sistemi per il ricircolo o riuso delle acque erogate, somministrazioni di acqua per uso irriguo.
6. I soggetti utenti che esercitino una attività di cui alla lettera A) comma 3 e lettera B) comma 1), secondo le risultanze desumibili tempo per tempo dalla C.C.I.A.A., saranno comunque tenuti a stipulare contratti per uso produttivo.
7. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque in ove vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue depurate ed affinate.
8. La somministrazione può essere concessa temporaneamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario:
 - a) cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali risulti regolare titolo edilizio secondo le vigenti norme e per la realizzazione di opere pubbliche. La durata massima della concessione è di 3 anni, decorsi i quali, se non interviene la domanda di somministrazione definitiva per l'immobile oggetto di lavori, la stessa verrà considerata scaduta ed il Comune opererà, entro 10 giorni dalla scadenza, il distacco;
 - b) svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative.
9. L'Amministrazione Comunale potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto apposito profilo tariffario.

10. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti, salvo che il fatto non costituisca reato.
11. L'Amministrazione Comunale è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna individuato dall'apparecchio di misurazione o dal limite della proprietà privata qualora in essa sia ubicato il predetto apparecchio.

Art. 7. - Uso delle opere di fognatura e depurazione

1. L'Amministrazione Comunale somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi:
 - a) domestico: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.37, commi 1 e 2;
 - b) industriale: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.37, comma 3.
4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti.

CAPO II - CONTRATTI

Art. 8. - Richiesta di somministrazione

1. Per ottenere la somministrazione dei servizi singoli o integrati, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
 - a) l'uso al quale la somministrazione è destinata;
 - b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
 - c) la legittimità urbanistico/edilizia del fabbricato;
 - d) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - e) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
 - f) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
 - g) l'autorizzazione allo scarico salvo che la stessa non debba essere rilasciata dall'Amministrazione Comunale, per cui in luogo di essa va presentata la relativa richiesta in conformità a quanto stabilito al successivo Art. 41.
 - h) l'eventuale presenza di opere di accumulo e la loro capacità e ubicazione;
 - i) il titolo di proprietà e/o disponibilità dell'immobile;
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, il richiedente la somministrazione per uso cantiere dovrà impegnarsi a corrispondere la spesa per la realizzazione del relativo tronco, versando una cauzione pari all'importo dei lavori previsti, anche tramite garanzia fideiussoria senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale, da parte di istituto bancario e/o assicurativo
4. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese afferenti la cauzione, gli oneri di istruttoria ed eventuali altre somme fisse.

5. In fase di prima applicazione, e per le utenze attualmente esistenti ancorchè prive di contratto, la cauzione viene stabilita in € 25,00 per ciascun impegnativo richiesto, mentre non verranno richieste spese di istruttoria.
6. Le spese di spedizione del contratto al domicilio del richiedente sono a carico e del medesimo e restano stabilite in € 5,00.
7. Tutte le spese fisse comunque determinate, dovranno essere versate contemporaneamente alla presentazione dell'istanza, a pena di improcedibilità della medesima.
8. Eventuali modifiche delle somme da versare a titolo di cauzione, diritti di segreteria etc., potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale, in funzione delle variazioni economiche che, tempo per tempo, dovessero renderle necessarie.
9. L'Amministrazione Comunale potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2.
10. In caso di diniego si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria e della cauzione laddove si accerti la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
11. Gli schemi ed i formati della modulistica competente saranno approvati dalla Giunta Comunale, così come i valori delle somme dovute dagli utenti per diritti di segreteria, cauzioni e spese di istruttoria.

Art. 9. - Destinatario della somministrazione

Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento o loro procuratori).

La somministrazione avverrà per singolo Cliente e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia al successivo Art. 49.

Art. 10. - Perfezionamento del contratto

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente oltre al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (quali cauzione e oneri di istruttoria) dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna l'Amministrazione Comunale alla fornitura. La cauzione, che il richiedente dovrà versare, è pari all'importo dell'impegnativo contrattuale determinato su base annua; detta cauzione, verrà restituita alla cessazione del contratto secondo la normativa vigente.

In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso l'Amministrazione Comunale, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.

L'Amministrazione Comunale darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.

Restano a carico del Cliente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso, nonché l'imposta di bollo.

L'Amministrazione Comunale provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale del Cliente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per il Cliente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione Comunale che ne attesterà il ricevimento.

Art. 11. - Durata dei contratti

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.

I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 12. - Recesso dal contratto

Il Cliente che intende recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata a/r ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione Comunale che attesterà il ricevimento.

L'Amministrazione Comunale entro i venti giorni successivi, previo preavviso al Cliente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore.

Il Cliente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per la chiusura della presa stradale.

Art. 13. - Subentro di utenza

Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 12; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi rimane il titolare del contratto.

In caso di subentro, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto l'Amministrazione Comunale provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione del servizio.

Il Cliente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento delle relative spese accessorie e di quelle eventuali per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte dell'Amministrazione Comunale del servizio.

In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo Cliente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Amministrazione Comunale provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. L'Amministrazione Comunale inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo e delle relative spese.

Art. 14. - Trasformazione d'uso e modifica dell'impegnativo contrattuale

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione o di modifica dell'impegnativo contrattuale il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste al precedente articolo 10.

L'Amministrazione Comunale, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. L'Amministrazione Comunale provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 15. - Sospensione della somministrazione

L'Amministrazione Comunale procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla limitazione della medesima secondo il minimo vitale mediante lente tarata o altri sistemi, nei seguenti casi:

- a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore e degli eventuali dispositivi di tele-

lettura, ai sensi degli artt. 28 e 29 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 16;

b) qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;

c) qualora non risultino pagate n. 2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 16;

d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione all'Amministrazione Comunale ex art. 17, comma 2 del presente regolamento;

e) fallimento del Cliente.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di dare al Cliente un preavviso di 30 giorni.

L'Amministrazione Comunale addebiterà al Cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti al successivo Art.34, comma 3.

Ove l'indampimento sia di particolare gravità o si reiteri o protragga, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, previa diffida, al distacco dell'utenza

Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà dell'Amministrazione Comunale porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione al Cliente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al pagamento del servizio prestato.

Art. 16. - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale dichiara, con preavviso di 30 giorni al Cliente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del Cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.

Il contratto potrà essere risolto inoltre per:

- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) distruzione dell'immobile;
- c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- d) sub-fornitura del servizio;
- e) revoca della autorizzazione allo scarico;
- f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 27 e 28.

Nei casi di risoluzione del contratto il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 17. - Decesso del Cliente

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale di tutte le somme dovute dal Cliente deceduto. Entro 2 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare l'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

L'Amministrazione Comunale, qualora venga a conoscenza del decesso, intervenuto successivamente all'approvazione del presente regolamento, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 16. In caso di decesso intervenuto anteriormente all'approvazione del presente regolamento, la sospensione avverrà previa diffida agli eredi.

Art. 18. - Fallimento del Cliente

In caso di fallimento del Cliente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art. 15, comunque l'Amministrazione Comunale ne venga a conoscenza.

Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

CAPO III - ALLACCIAMENTI

Art. 19. - Spese di allacciamento

Le opere di allacciamento all'acquedotto od alla fognatura verranno eseguite dal Comune direttamente o tramite terzi affidatari.

Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe in vigore.

Spetta all'Amministrazione Comunale, ricevuta l'istanza di allacciamento e/o variazione del medesimo, determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi, nonché i relativi costi.

Le opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni, salvo quanto disposto all'art 25.

Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto, ed entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, è tenuto al versamento dei relativi oneri come determinati dall'Amministrazione Comunale.

Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, l'Amministrazione Comunale provvede ad far eseguire i lavori di allacciamento.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.

Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché l'Amministrazione Comunale non si riterrà più impegnata a realizzare l'allacciamento.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, laddove si accerti la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

Per le derivazioni di fognatura o integrate l'Amministrazione Comunale provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell'eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. Restano a carico del Cliente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente così come determinate al successivo Art. 31.

Art. 20. - Spostamento contatori e allacciamenti

L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, richiesti dal Cliente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore presso l'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle relative opere di derivazione stabilita dall'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi igienico-sanitari e di sicurezza, è a carico del Cliente.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavori di spostamento delle opere di scarico compreso il sifone e l'eventuale pozzetto per il prelievo dei campioni.

Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all'art.19.

Art. 21. - Prescrizioni tecniche

Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalla condotta adduttrice primaria; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l'osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti.

L'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore dell'Amministrazione Comunale e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l'eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell'impianto interno di fognatura.

L'Amministrazione Comunale per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.

I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all'asse del bicchiere del sifone di innesto per l'impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.

Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.

CAPO IV - IMPIANTI INTERNI

Art. 22. - Impianti interni di acquedotto

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del Cliente in conformità alle seguenti prescrizioni:

1. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua per uso umano con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua per uso umano con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
3. Qualora il Cliente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile contaminazione dell'acqua fornita dall'Amministrazione Comunale.
4. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni.
5. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno inoltre rispettare eventuali standard tecnici ed igienici stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

6. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
7. L'Amministrazione Comunale, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi del Cliente.

Art. 23. - Impianti interni di fognatura

L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque, per le utenze industriali, la parte a monte del sifone o del pozzetto di prelievo dei campioni, è eseguito a cura e spese del Cliente in conformità alle seguenti prescrizioni:

E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura sia le acque piovane che quelle usate.

I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dall'Amministrazione Comunale.

Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Art. 24. - Prescrizioni e collaudo

L'Amministrazione Comunale si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare gli impianti interni sul piano tecnico ed igienico prima che siano posti in esercizio, qualora lo ritenga opportuno.

In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, il Cliente deve darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del Cliente.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, l'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese del Cliente.

CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 25. - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale restando di proprietà della medesima; il loro tipo e calibro è stabilito dall'Amministrazione Comunale in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.

Gli apparecchi di misura includono eventuali dispositivi elettronici finalizzati alla lettura dei contatori (tele-lettura); detti dispositivi sono da intendersi a tutti gli effetti "accessori" del contatore fiscale e sottoposti alle medesime disposizioni in materia di custodia.

Immediatamente a valle del misuratore dovrà essere installato, sempre a cura dell'Amministrazione Comunale, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al Cliente; nel caso di variazione di calibro, per mutate

caratteristiche della somministrazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di addebitare al Cliente stesso le spese relative.

Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando il Cliente si approvvigioni di acqua da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, idoneo misuratore regolarmente installato, ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese del Cliente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.

Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione di fognatura ad uso domestico, il Cliente potrà richiedere l'installazione di un misuratore in sottolettura a quello principale ai soli fini della misurazione dei volumi idrici utili alla determinazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.

Art. 26. - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dall'Amministrazione Comunale in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale dell'Amministrazione Comunale stessa.

Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale dell'Amministrazione Comunale. Gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi portelli forniti dall'Amministrazione Comunale, muniti di serratura la cui chiave è consegnata al Cliente.

Le nicchie e/o gli eventuali pozzetti saranno standardizzati, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, tuttavia, qualora l'utente disponga di alloggiamenti idonei ad ospitare gli organi di misura, lo stesso sarà esentato dalla necessità di dotarsi di nicchia e/o pozzetto come al precedente comma.

Qualora emerga che l'installazione del contatore in luogo accessibile dalla proprietà pubblica comporti un onere eccessivo rispetto all'installazione nella proprietà privata, fermo restando il *punto di consegna contrattuale* al limite della proprietà pubblica - e conseguentemente le responsabilità dell'Amministrazione Comunale -, il Cliente potrà richiedere di installare il contatore in una posizione all'interno della proprietà privata, purché ne sia consentita l'accessibilità, al fine di ottenere la necessaria deroga.

Per le utenze condivise, condominiali e non, per le quali l'installazione di singoli contatori contrattuali comporti oneri e disagi eccessivi per i Clienti, si procede alla installazione di un *contatore generale* al confine della proprietà pubblica, che costituisce il *punto di consegna contrattuale*, ed un contatore *divisionale* per ogni unità immobiliare.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione al Cliente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il Cliente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno, salvo che la modifica non dipenda da errore dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli apparecchi di misurazione, contatori fiscali e dispositivi accessori per la tele-lettura, devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Amministrazione Comunale; il Cliente è depositario degli stessi e pertanto della loro buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore e di preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.

Art. 27. - Guasti e lettura degli apparecchi

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.
2. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di

natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 16. L'Amministrazione Comunale in tal caso, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, sulla base del quantitativo della Tariffa Base. L'importo a titolo di penale da addebitare al Cliente è stabilita in € 200,00 oltre ad eventuali danni da stabilire, a carico del Cliente, tramite procedure conciliative.

3. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico dell'Amministrazione Comunale salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria, i quali sono a carico del Cliente: ricadono in tale fattispecie tutti i danni constatati sugli apparecchi che siano cagionati dalle basse temperature.
4. Nel caso in cui l'utente rilevi il guasto delle apparecchiature predette, il medesimo è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
5. L'ente, d'intesa con l'utente, effettuerà immediatamente la sostituzione del pezzo danneggiato, addebitando in fattura le seguenti somme :

- sostituzione misuratore	€.	70,00 + IVA
- sostituzione rubinetti o parti idrauliche	€.	50,00 + IVA
- sostituzione centralina	€.	100,00 + IVA
- sola chiamata in caso di mancato intervento	€.	15,00 + IVA

Le spese predette, comprendenti ogni onere dovuto, saranno addebitate direttamente nella successiva fattura di esazione del ruolo idrico.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell'Amministrazione Comunale ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore fiscale in contraddittorio con i tecnici dell'Amministrazione Comunale; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate al Cliente le spese di verifica così come determinate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare al Cliente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, fermo restando l'addebito dei consumi relativi al minimo impegnato, si procederà alla fatturazione di un conguaglio utilizzando i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore riferiti ad analogo periodo di riferimento. In caso di cessazione di rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale provvederà alla revisione dei consumi sulla base del quantitativo della Tariffa Base.

Art. 28. - Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi

Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale l'Amministrazione Comunale può disporre l'installazione a cura e spese del Cliente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale dell'Amministrazione Comunale o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. Su richiesta del Cliente l'Amministrazione Comunale, in luogo dell'installazione del misuratore, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
- b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
- c) analisi dei processi di trattamento dei reflui.

Il Cliente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale dell'Amministrazione Comunale i misuratori ed i prelevatori.

Sono a carico del Cliente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.

Nel caso di guasti al misuratore il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale affinché questa possa accertare le cause dei guasti.

I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Cliente, previo accordo con la medesima.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 15.

L'Amministrazione Comunale comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell'art. 27.

CAPO VI - IMPEGNATIVI CONTRATTUALI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 29. - Impegnativi contrattuali

L'impegnativo è l'unità di misura che esprime la dimensione dell'utenza che fa riferimento a ciascun tipo di contratto a cui erogare il servizio in riferimento; esso costituisce la base di riferimento per l'applicazione della struttura tariffaria.

La struttura tariffaria, ossia il numero di fasce con le relative dotazioni di volume e le relative tariffe, sono riferite ad un impegnativo. La struttura tariffaria cambia in base agli usi cui è destinato il servizio idrico.

A ciascun contratto di somministrazione, in ragione dell'uso e con le finalità di conseguimento dell'equilibrio di Bilancio del Servizi Idrico Integrato, corrisponderà un numero di impegnativi che, in fase di prima applicazione, viene così stabilito, in conformità a quanto finora in essere :

uso umano domestico residenziale	n° 1 impegnativi per utenza
uso umano domestico non residenziale	n° 1 impegnativi per utenza
uso commerciale terziario servizi	n° 1 impegnativi per utenza
uso produttivo bar	n° 2 impegnativi per utenza
uso produttivo bar ristorante, ristorante, pizzeria etc.	n° 4 impegnativi per utenza
uso produttivo albergo, bed and breakfast, agriturismo	n° 7 impegnativi per utenza
altri usi produttivi	n° 1 impegnativo per utenza

Il Cliente nel contratto indica l'uso e il numero di impegnativi oggetto di somministrazione.

La fasce di consumo di ogni contratto, in base ai quali applicare le tariffe, si calcolano moltiplicando le dotazioni idriche di ciascuna fascia per il numero di impegnativi previsti in contratto.

Art. 30. - Determinazione delle tariffe

L'Amministrazione Comunale determina, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, la tariffa dei servizi somministrati in conformità alla normativa vigente.

Le tariffe sono quelle in vigore tempo per tempo, in quanto annualmente determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31. - Articolazione delle tariffe

La tariffa del servizio di acquedotto è composta da una quota fissa e da una quota variabile.

La quota fissa è commisurata al numero di impegnativi contrattuali.

La quota variabile è commisurata al consumo rilevato, secondo fasce di consumo per scaglioni, mirate a penalizzare gli sprechi della risorsa idrica.

Art. 32. - Rilevazione dei consumi

La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene di regola con le seguenti modalità:

1. nei periodi dal 01.01 al 31.06, e dal 01.10 al 31.12 di ciascun anno le letture saranno effettuate con cadenza mensile;
2. nel periodo dal 01.07 fino a tutto il 30.09 di ciascun anno le letture saranno effettuate con cadenza settimanale;

Nel caso in cui l'Amministrazione, per ragioni tecniche di accesso alla lettura, risulti impossibilitata alla rilevazione con la predetta frequenza, la stessa è tenuta ad eseguire una lettura effettiva almeno una volta l'anno.

L'amministrazione si riserva di variare quanto disposto al comma 1, in ragione di eventuali squilibri nei consumi.

Art. 33. - Fatturazione

Il corrispettivo del servizio viene fatturato al Cliente trimestralmente sulla base dei consumi rilevati.

In assenza di letture effettive sarà fatturato un acconto determinato sulla base dei consumi pregressi; o in assenza di questi, sulla base del consumo medio riconducibili al tipo di uso. Resta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di effettuare il conguaglio in occasione di ogni lettura effettiva, addebitando o accreditando al Cliente la differenza tra l'effettivo consumo e quello fatturato presuntivamente.

Art. 34. - Modalità di pagamento

Il bollettino allegato alla fattura consumi è pagabile presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV e presso gli uffici postali di tutta Italia. Tra le modalità di pagamento è inoltre prevista la domiciliazione bancaria da attivarsi tramite la propria banca o ufficio postale, compilando l'apposito modulo e indicando i dati relativi al codice azienda creditrice codice debitore riportati in fattura.

Per i contratti stipulati a partire dal 01.06.2008, che aderiscono al servizio di domiciliazione, è prevista la restituzione in fattura del 50% delle spese di istruttoria sostenute per il servizio di allacciamento.

Non sono consentiti pagamenti parziali e nel solo caso di smarrimento o deterioramento del bollettino allegato è possibile pagare sul conto corrente postale n° 14984025 intestato a Comune di Borbona - Servizio tesoreria, indicando nella causale del versamento il numero della fattura.

In caso di conguagli superiori a €. 500,00, l'Amministrazione Comunale su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti.

In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti.

L'Amministrazione Comunale, decorsi i termini indicati in fattura, potrà procedere al recupero del credito addebitando le spese necessarie.

Qualora non risultino pagate due fatture l'Amministrazione Comunale provvede alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del contratto, con preavviso al Cliente di almeno trenta giorni.

Il Cliente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle fatture insolute entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata A.R. o consegnata agli sportelli con ritiro della ricevuta. L'Amministrazione Comunale addebiterà al Cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora come indicati sopra, nonché il corrispettivo di € 100,00 a titolo di penale. L'Amministrazione Comunale provvede al ripristino della fornitura sospesa entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità.

CAPO VII - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 35. - Norma di rinvio

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni., fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 36. - Autorità competente

Salvo diversa disciplina la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali deve essere presentata all'Amministrazione Comunale che rilascia l'autorizzazione secondo le prescrizioni del presente regolamento.

L'immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l'autorizzazione.

Art. 37. - Classificazione degli scarichi

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 si definisce scarico domestico l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar.

La definizione di scarico assimilabile a quello domestico è quella di cui all'art.101 del D.lgs. 152 /2006 salvo diversa disciplina regionale,

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 si definisce scarico industriale l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, derivanti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali.

Art. 38. - Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili

I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente regolamento. E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.

I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ad integrazione degli atti di cui al precedente art.8 c.2, dovranno presentare la certificazione di cui al Modello Dichiarazione allegato al presente regolamento.

I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Art. 39. - Disciplina degli scarichi industriali

Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi del D.Lgs. 152/2006, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dello stesso decreto.

L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni, come stabilito al precedente art.21.

I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.

Art. 40. - Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose

Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui D.Lgs. 152/2006, all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai limiti tabellari di cui al D.Lgs. 152/2006.

Art. 41. - Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.

Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione Comunale. La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nell'allegato al relativo modello.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest'ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.

Non si procederà alla istruttoria della domanda ove la stessa non sia corredata dall'attestazione di versamento delle spese di cui al successivo articolo 43. Decorso inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della domanda il richiedente sarà ritenuto rinunciario.

Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico. Non si procederà alla istruttoria della domanda di rinnovo ove la stessa non sia corredata dall'attestazione di versamento delle spese di cui al successivo articolo 43. Lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell'attività da cui ha origine lo scarico.

Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all'Autorità competente, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell'indice di pericolosità, l'Autorità potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

Art. 42. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'Amministrazione Comunale nel caso in cui accerti:

- a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
- b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;
- c) mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 43;

diffiderà, fatto salvo quanto altro stabilito per legge, il titolare a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.

Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, l'Amministrazione Comunale provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocata l'autorizzazione fatto salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dall'Amministrazione Comunale.

La revoca dell'autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale provvede alla sospensione della somministrazione dando un preavviso al Cliente di giorni 15. In ogni caso rimarranno a carico del Cliente le spese per la sospensione nonché gli ulteriori corrispettivi pattuiti nel contratto.

Art. 43. - Spese di istruttoria e di controllo

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

Il richiedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo dovrà allegare ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, completata l'istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. L'autorizzazione verrà rilasciata solo dopo che il richiedente avrà trasmesso all'Amministrazione Comunale l'attestazione del pagamento delle spese a saldo.

CAPO IX - CONTROLLI

Art. 44. - Personale addetto al controllo

L'Amministrazione Comunale dispone, in proprio in convenzione, di un servizio di controllo territoriale e di laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:

- a) controlli degli scarichi immessi nella pubblica fognatura gestita dall'Amministrazione Comunale e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
- b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
- c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dall'Amministrazione Comunale che il Cliente è tenuto a denunciare all'Amministrazione Comunale.

Il Cliente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato.

Art. 45. - Esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli stessi.

Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio, si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l'indagine svolta.

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

CAPO X - SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE

Art. 46. - Richiesta del servizio

Il Cliente, nel caso di utenze condivise, condominiali e non, può chiedere, salvo quanto previsto all'art. 26 c.5, all'Amministrazione Comunale di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutte le sottoutenze.

L'Amministrazione Comunale può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:

- a) che venga installato, ai soli effetti del riparto dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che le responsabilità della stessa restano limitate al contatore generale;
- b) che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- c) che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati del *misuratore generale* di cui al contratto di somministrazione;
- d) che il Cliente rimanga unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;
- e) che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.

Sono a carico del Cliente le spese di:

- a) verifica dell'impianto interno;
- b) installazione degli apparecchi di misurazione;
- c) canone del servizio di riparto come stabilito dal successivo articolo 47;
- d) canone per la manutenzione del misuratore.

Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente regolamento.

Art. 47. - Canone del servizio di riparto

Per ogni sottoutenza è dovuto all'Amministrazione Comunale un canone annuo determinato dalla stessa in funzione dell'uso della somministrazione.

Alla riscossione dei canoni si provvede secondo modalità fissate in apposito contratto.

Art. 48 - Disciplina per speciali aree territoriali

Nelle aree individuate nel vigente Pdf come Comprensori 1 (loc. Cincinnato), 3 (loc. Colle S.Venceslao), 4 (località Colle Marcone e La Crociata), e in loc. Parto di Laculo nell'area perimetrata con Delibera di C.C. n°21 del 13.06.2002, tenuto conto del fatto che non è ancora avvenuta la presa in consegna di aree stradali ed impianti idrici interni, e che dette aree si caratterizzano dalla presenza di decine di appartamenti e di parti comuni intestate a privati, senza che sia stato costituito alcun condominio o di organo di rappresentanza, il Comune, fermo restando l'obbligo per gli utenti di installare misuratori singoli come ai capi precedenti, provvederà ad installare misuratori generali all'entrata del civico acquedotto.

Ove la somma delle misurazioni rilevabili dai contatori di utenza, sia inferiore alla lettura rilevabile dal contatore generale, il Comune procederà immediatamente all'attività di ricerca perdite di rete o amministrative (riferibili ad allacci non censiti o senza contratto, oppure a manomissioni degli impianti a monte dei contatori di utenza)

Il contratto di somministrazione, per gli utenti posti in tali aree, prevederà una esplicita clausola riferita all'assunzione dell'obbligo di rimborsare, in ragione della percentuale di proprietà desumibile dall'imponibile catastale, al Comune le spese tutte necessarie per l'esatta rilevazione delle perdite di rete, per la riparazione della condotta e per tutte le spese conseguenti.

Ove l'attività di ricerca della perdita consenta di chiarire che vi siano allacci non censiti e/o senza contratto, o manomissioni degli impianti a monte del contatore di utenza, si procederà come per legge e regolamento, ivi inclusa la denuncia del colpevole per furto aggravato ai sensi dell'art 624 e 625 c.p.

CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49. - Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per l'inadempimento

Ciascuna fornitura in essere, non essendovi nella maggior parte dei casi contratto di scritto, dovrà essere regolarizzata ai sensi del presente atto : fino alla conclusione delle operazioni di installazione dell'impianto di tele-lettura, le domande presentate tengono luogo del contratto anche ai fini dei rapporti economici inerenti la tariffazione.

Al fine di attuare tale regolarizzazione, ciascun utente titolare di allaccio al civico acquedotto dovrà provvedere a presentare domanda di "Somministrazione del servizio idrico integrato", con i moduli messi a disposizione dai competenti Uffici, entro e non oltre il 31.03.2015

Tutti i titolari di allaccio al civico acquedotto che non abbiano presentato istanza di regolarizzazione o domanda di disdetta entro il termine di approvazione del presente regolamento, potranno farlo versando un contributo di €. 150,00, comprendente gli oneri per l'installazione e l'attivazione del kit idraulico standardizzato e delle apparecchiature elettroniche di tele-lettura, le spese postali e di contratto, e una cauzione di €. 25,00 :

Coloro i quali non provvedessero a presentare la domanda entro il 31.03.2015, saranno sottoposti alle seguenti sanzioni:

- pagamento di una sanzione amministrativa di € **250,00**;
- limitazione al minimo vitale della fornitura idrica, e predisposizione per l'installazione degli organi di misura, mediante idonei sistemi, previa diffida inviata almeno gg. 30 prima dell'effettuazione : la limitazione avrà effetto per tutto l'anno in corso e fino alla regolarizzazione dell'utenza. Le spese di procedura e d'opera necessarie per installare gli apparecchi limitatori verranno addebitate interamente all'utente moroso;
- pagamento della tariffa del S.I.I. per l'anno in corso;

- distacco della fornitura entro il **31.12.2015** qualora l'istanza non venisse comunque presentata entro il **31.07.2015**, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione;

Tutti gli utenti presentatori di istanza dovranno provvedere alla installazione degli organi di misura entro il termine stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale: tali soggetti, saranno convocati dall'Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo raccomandata RR o a mano, per intervenire anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a gg. 30 dall'invio, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare il sopralluogo con l'idraulico incaricato e stabilire le modalità dell'installazione. Il mancato intervento dell'utente o di suo delegato nel giorno e nell'ora della convocazione, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

All'esito del sopralluogo l'Ufficio Tecnico Comunale assegnerà, all'utente ed al tecnico incaricato, il termine non superiore a gg. 30 entro il quale l'installazione dovrà essere effettuata e collaudata, mediante consegna di apposito modulo dispositivo.

Eventuali opere edilizie o idrauliche di adeguamento dell'alloggiamento dovranno, entro tale termine, essere eseguite a cura e spese dell'utente.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni :

- sanzione amministrativa di € 150,00 per la mancata presenza al sopralluogo o per il mancato rispetto dei termini di installazione;
- installazione degli organi di misura in idonei alloggiamenti e limitazione al minimo vitale della fornitura idrica e predisposizione per l'installazione degli organi di misura, mediante idonei sistemi, previa diffida entro gg. 30 prima dell'effettuazione : la limitazione avrà effetto per tutto l'anno in corso e fino alla regolarizzazione dell'utenza. Le spese di procedura e d'opera necessarie per installare gli apparecchi limitatori verranno addebitate interamente all'utente moroso;

L'accertamento dell'ottemperanza è devoluto al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro il **31.03.2015**, altrimenti saranno sottoposti alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 49-bis - Altre disposizioni transitorie e sanzioni

Fino alla conclusione della procedura di installazione ed attivazione dell'impianto di tele-lettura, le utenze da cantiere di cui all'art. 6 comma 7-a saranno sottoposte al pagamento della somma di €. 200,00 per anno di esercizio; il rilascio della concessione per cantiere verrà annotato sul ruolo del servizio idrico per la riscossione.

Dopo l'entrata in servizio della fatturazione a misura, ai contatori da cantiere verrà applicata la disciplina tariffaria successivamente determinata.

Art. 50. - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 51. - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti i clienti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Il Capo X del presente regolamento entrerà in vigore dopo che l'Amministrazione Comunale avrà determinato il canone del servizio di riparto.

Art. 52. - Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore dalla data della relativa delibera.